REGOLAMENTO (CEE) N. 1015/75 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1975

che sospende la fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione per determinati prodotti trasformati a base di frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e che fissa tali importi per taluni prodotti (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/74 (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3280/73 della Commissione, del 4 dicembre 1973, che istituisce per alcuni prodotti del settore dei cereali e del riso un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione e fissa le modalità d'applicazione di tale regime (4), completato dal regolamento (CEE) n. 1580/74 (5), ha istituito la fissazione anticipata degli importi compensativi adesione negli scambi con i paesi terzi e tra gli Stati membri ;

considerando che domande di titolo di fissazione anticipata sono state presentate recentemente da alcuni Stati membri per cospicui quantitativi di cereali schiacciati e di fiocchi di frumento tenero ; che scambi intracomunitari anormali di tale prodotto rischiano di pregiudicare il corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato ; che è pertanto opportuno sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione per i prodotti della sottovoce 11.02 E II a) della tariffa doganale comune è sospesa.

2. Durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata, le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3280/73 non si applicano ai prodotti di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 25.
(3) GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 337 del 6. 12. 1973, pag. 11.
(5) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 10.